

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato 2011

27 Gennaio 2011

è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (n. 52, 1° supplemento ordinario del 27 dicembre 2010) la Legge Regionale 23 dicembre 2010, n. 19, recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011".

Il documento contiene alcune disposizioni che interessano, direttamente e indirettamente, le nostre imprese. In particolare, si segnalano:

- L'articolo 4 che disciplina la *Tempestività dei pagamenti della Regione, degli enti del sistema di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 e delle aziende sanitarie.*

I soggetti cui si rivolge la norma sono, oltre alla stessa Regione Lombardia, gli Enti dipendenti della Regione (l'Agenzia regionale per l'istruzione, la formazione e il lavoro - ARIFL; l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA; l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste - ERSAF; l'Ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione) e le Società partecipate in modo totalitario dalla Regione (Cestec - Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle PMI lombarde; Finlombarda; Infrastrutture Lombarde; Lombardia Informatica).

Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, la Regione e gli enti del sistema regionale assicurano, entro e non oltre il 31 dicembre 2011, che il pagamento a titolo di corrispettivo in transazioni commerciali aventi ad oggetto forniture di merci o prestazioni di servizi da parte di soggetti pubblici o privati sia effettuato **entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura**, nel rispetto della normativa sul patto di stabilità interno. Restano salvi i termini diversi previsti dai contratti già stipulati alla data di entrata in vigore della legge. Dalla previsione della norma sembra che siano, tuttavia, esclusi i lavori.

La Giunta regionale si impegna a definire le modalità tecniche e organizzative necessarie al fine di assicurare il rispetto di tali termini; in attesa dell'approvazione della deliberazione della Giunta, conservano efficacia le misure già adottate.

- L'articolo 6 che modifica la legge regionale 31/1996 relativa all'utilizzo delle risorse del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale. L'articolo 6-bis della norma del 1996 viene modificato (compresa la rubrica) in modo che **il Fondo**, oltre a **finanziare gli studi di fattibilità**, possa essere utilizzato anche per il supporto alle attività finalizzate alla definizione e realizzazione **di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale** e locale, coerenti con le previsioni del programma regionale di sviluppo e dei relativi aggiornamenti annuali, **da realizzarsi mediante finanza di progetto, di importo anche inferiore a dieci milioni di euro.**

La Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per la selezione dei progetti di cui al comma 3-bis e per l'utilizzo del fondo stesso.

- L'articolo 7 che mira ad **individuare indici di virtuosità dei comuni della Lombardia**. Si tratta di indicatori economico-finanziari-strutturali individuati dalla Giunta, previa intesa con l'ANCI, sulla base dei documenti di bilancio e di programmazione dei Comuni e sono orientati a misurare l'equilibrio finanziario dell'ente. La Giunta stabilirà, altresì, le modalità di rilevazione e di gestione dei dati e di utilizzo degli indicatori di virtuosità.

La disposizione potrebbe essere la premessa per definire un meccanismo regionale di compensazione tra le Amministrazioni comunali lombarde.